



CITTA' DI VIBO VALENTIA

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d' Ungheria - P.I. 00302030796

Ordinanza Sindacale n. 33 del 21 DIC. 2017

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che la legge n. 152/2008 ha modificato l'art. 54 del Dlgs 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M. I. con decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lanci di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare morte e danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali e inoltre provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico e deturpamento del suolo pubblico;

Condivisa l'esigenza, tutelata dalle norme citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

Preso atto che nel territorio comunale si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

Ritenuto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Visto il Dlgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m. e i.;

Vista la circolare 11/01/2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del Dlgs n. 267/2000;

Vista la legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del DI 23/05/2008, n. 92;

Vista la legge n. 689/1981;

ORDINA

E' vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, chiusi o aperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando, inoltre, che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e s. m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

La suddetta ordinanza ha effetto immediato ed ha validità dal 21/12/2017 fino al 07/01/2018.

Il corpo della Polizia Municipale, la forza Pubblica in generale e i corpi di vigilanza privata, eventualmente e opportunamente convenzionati, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza verrà notificata a mezzo pec a:

Comando della Polizia Municipale; Stazione Carabinieri Vibo Valentia; Polizia di Stato.

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, esposta nei pubblici esercizi e inviata al Sig. Prefetto di Vibo Valentia, come stabilito dall'art. 6 del Dlgs 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale,

21 DIC. 2017



Il Sindaco
Dr. Elio Costa